



Capitolato speciale di polizza – Lotto 7 Furto

**LOTTO 7 FURTO
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA
CIG: ZBB38B7C96**

Contraente:

Comune di Bagni di Lucca

Via Umberto I, 103
55022 Bagni di Lucca (LI)
P.Iva: 00371830464

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del: 31.12.2022

Alle ore 24.00 del: 31.12.2024



SOMMARIO

<i>DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE</i>	4
<i>DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE FURTO</i>	5
<i>SEZ. 1) – NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE</i>	7
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio	7
Art. 2 – Clausola di Buona Fede	7
Art. 3 – Variazione del rischio	7
Art. 4 – Altre assicurazioni	7
Art. 5 – Durata e proroga dell' assicurazione	7
Art. 6 – Pagamento del premio	8
Art. 7 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato (non operante)	8
Art. 8 – Modifiche del contratto	9
Art. 9 – Forma e validità delle comunicazioni	9
Art. 10 – Foro competente	9
Art. 11 – Interpretazione del contratto	9
Art. 12 – Validità delle norme di polizza	9
Art. 13 – Limiti territoriali	9
Art. 14 – Coassicurazione e Delega	9
Art. 15 – Clausola Broker	10
Art. 16 – Rinvio alle norme di legge	10
Art. 17 – Oneri fiscali	10
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 19 – Trattamento dei dati	10
Art. 20 – Sanction Clause - Ofac	10
<i>SEZ. 2) – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI</i>	12
Art. 21 – Produzione di informazioni sui sinistri	12
Art. 22 – Recesso in caso di sinistro	12
Art. 23 – Obblighi in caso di sinistro	12
Art. 24 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	13
Art. 25 – Ispezione delle cose assicurate	13
Art. 26 – Esagerazione dolosa del danno	13
Art. 27 – Procedura per la valutazione del danno	13
Art. 28 – Mandato dei periti	13
Art. 29 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	14
Art. 30 – Assicurazioni presso diversi assicuratori	15
Art. 31 – Limite massimo dell' indennizzo	15
Art. 32 – Pagamento dell' indennizzo	15
Art. 33 – Operazioni peritali	15
Art. 34 – Rinuncia alla rivalsa	15
Art. 35 – Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria	15
Art. 36 – Parificazione danni	16
Art. 37 – Indennizzo separato per ciascuna partita	16
Art. 38 – Denuncia circostanze dei sinistri	16



Art. 39 – Assicurazione per conto di chi spetta	16
<i>SEZ. 3) – NORME RELATIVE ALL’ ASSICURAZIONE FURTO (OGGETTO DELL’ ASSICURAZIONE / DANNI INDENNIZZABILI / GARANZIE)</i>	17
Art. 40 – Rischio assicurato	17
Art. 41 – Esclusioni	17
Art. 42 – Sospensione dell’assicurazione per i locali disabitati od incustoditi	18
Art. 43 – Recupero delle cose rubate	18
Art. 44 – Mezzi di chiusura dei locali	18
Art. 45 – Dimostrazione del danno	19
Art. 46 – Reintegro automatico	19
Art. 47 – Enti già assicurati	19
Art. 48 – Titoli di credito	20
<i>GARANZIE E CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI</i>	20
Art. 49 – Mezzi di chiusura	20
Art. 50 – Rapina ed estorsione	20
Art. 51 – Garanzia portavalori	20
Art. 52 – Danni ai valori	21
Art. 53 – Furto commesso dai dipendenti	21
Art. 54 – Assicurazione a primo rischio assoluto	21
Art. 55 – Colpa grave dei dipendenti	21
Art. 56 – Guasti cagionati dai ladri	21
Art. 57 – Furto con presenza di persone	21
Art. 58 – Furto con destrezza	21
Art. 59 – Furto commesso con chiavi autentiche	21
Art. 60 – Perdita o sottrazione chiavi	22
Art. 61 – Danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici	22
Art. 62 – Atti vandalici	22
Art. 63– Archivi e registri	22
Art. 64 – Beni ed enti all’aperto	22
Art. 65 – Furto di fissi, infissi e parti di fabbricati	22
Art. 66 – Beni dei dipendenti	23
Art. 67 – Beni presso terzi	23
Art. 68 – Onorari periti	23
Art. 69 – Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente	23
Art. 70 – Spese di ammortamento titoli di credito	23
<i>SEZ. 4) – PARTITE E SOMME ASSICURATE (SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO)</i>	24
<i>SCOPERTI E FRANCHIGIE</i>	25



DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione
BROKER:	L'impresa di Brokeraggio alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'Assicurazione
CONTRAENTE:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
DANNO LIQUIDABILE:	Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
FRANCHIGIA:	Somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	La somma dovuta alla Società
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SINISTRO:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
SOCIETÀ:	La Compagnia assicuratrice
SCOPERTO:	Parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile



DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE FURTO

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:	Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer comprensivi di video e stampanti, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, programmi in licenza d'uso e simili nonché accessori, il tutto anche se di proprietà di terzi, comprese tutte le apparecchiature elettroniche ad uso mobile.
CONTENUTO:	<p>Tutti i beni in uso a qualunque titolo e/o proprietà del Contraente, detenuti o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, compresi i beni non inerenti l'attività del Contraente, quanto di proprietà dei dipendenti e di terzi in genere.</p> <p>Sono compresi anche eventuali beni in leasing (a condizione che i relativi valori siano compresi nelle somme assicurate), salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte di assicurazione, con la sola esclusione dei veicoli iscritti al PRA o comunque soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs n. 209 del 07/09/2005 Titolo X.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo tutto quanto costituisce macchinari, attrezzature, impianti specifici e di prevenzione, fissi ed infissi, attrezzature, mobili, arredamento, apparecchi fotografici e strumenti professionali, casseforti e armadi di sicurezza, archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono altresì compresi mobili ed oggetto d'antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti d'arte, statue, quadri, tappeti, arazzi, fregi, ornamenti, tinteggi, vestiario in genere, scorte e merci.</p>
ENTI AD IMPIEGO MOBILE:	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer, telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi di misurazione e di ricezione dati, apparecchi di rilevazioni in genere, proiettori, lavagne luminose e simili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente ecc. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
ESTORSIONE	Il reato di cui all'Art. 628 del C.p. e più precisamente la sottrazione mediante violenza o minaccia alla persona.
FURTO:	Il reato così come definito dall'Art. 624 del C.C.
MALATTIE INFETTIVE:	La patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2



OPERE D'ARTE:	Di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato, ovunque ubicati, anche occasionalmente, anche presso Terzi, e/o concessi in uso a qualsiasi titolo a Terzi. Per Opere d'Arte di intendono: sculture, gessi, stampe, disegni; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi; libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi, raccolte scientifiche e documenti storici; monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; arredi, strumenti musicali, globi; reperti archeologici; mobili ed arredi dei musei e degli altri palazzi della Contraente aventi carattere storico-artistico. Ed in genere ogni e qualsiasi oggetto ed opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico.
RAPINA:	Il reato di cui all'Art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati
UBICAZIONE DEI RISCHI:	Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati descritti in polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato o che per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all'esterno e/o all'aperto.
VALORI:	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti



SEZ.1) – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 – Clausola di Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 – Variazione del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di legge, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

Gli aggravamenti di rischio, ovvero variazioni modificative della natura dell'assicurato, non noti e non accettati dagli assicuratori, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 – Altre assicurazioni

Si conviene tra le parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro.

Art. 5 – Durata e proroga dell'assicurazione

La durata del presente contratto è fissata in anni due (2) con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2024.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere



corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Art. 6 – Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2022 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio del presente contratto ha frazionamento semestrale con scadenze di rata al 30.06 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker. Il pagamento effettuato al Broker ha efficacia liberatoria per l'Ente ex Art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente.

Art. 7 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato (non operante)

Il premio di polizza è convenuto in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza, inteso come premio minimo annuo comunque acquisito, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento dei premi di congruaggio, non dovuti a comportamenti dolosi del contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito+congruaggio).

Le differenze attive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.



La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Art. 8 – Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Art. 9 – Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telefax, mail o pec.

Art. 10 – Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Art. 11 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

Art. 12 – Validità delle norme di polizza

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.

Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 13 – Limiti territoriali

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 14 – Coassicurazione e Delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di



tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 15 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo **Grifo Insurance Brokers S.p.A.**

L'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi effettuato dall'Assicurato/Contraente al Broker ha efficacia liberatoria anche ai termini dell'articolo 1901 del Codice Civile. Il Broker invierà alla Società le relative comunicazioni di incasso da ritenersi valide anche per le quote delle società coassicuratrici.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.

Art. 16– Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18– Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché ss.mm.ii., ciascuna delle parti (contraente Assicurato e Società) consentono il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 20 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale



indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.



SEZ.2) – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 21 – Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente ed al Broker l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

2. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Art. 22 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ciascun sinistro che, nell'annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o pec, con preavviso di 120 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 23 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio competente ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art.1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì: tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno



tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi; presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 24 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 25 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 26 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 27 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 28 – Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;



- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 22 "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 29 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

Per i danni al contenuto:

la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

Per i danni ai valori, esclusi i titoli e le monete e le banconote estere:

il loro valore nominale;

Per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere:

il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;

Per i danni alle opere d'arte:

- in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
- in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per gli stessi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per gli stessi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;



Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 30 – Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 31 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Cod. Civ., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 32 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 41 "Esclusioni".

Art. 33 – Operazioni peritali

In caso di sinistro che abbia colpito uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 34 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) Società controllanti, controllate e collegate;
- c) fornitori;
- d) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.

Art. 35 – Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria

A parziale deroga dell'art.32 "Pagamento dell'indennizzo", l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria, di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.



Art. 36– Parificazione danni

Fermo quanto stabilito dall'Art. 40 "Rischio assicurato" e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non consideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito.

Art. 37 – Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all'art.32 "Pagamento dell'indennizzo" verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto art. 31 "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato potrà avvalersi della presente clausola oppure richiedere l'applicazione dell'anticipo indennizzi.

Art. 38 – Denuncia circostanze dei sinistri

A parziale deroga dell'art.23 "Obblighi in caso di sinistro", si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Il Contraente viene invece esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose.

Art. 39 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.



SEZ. 3) - NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE FURTO (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE/DANNI INDENNIZZABILI/GARANZIE)

Art. 40 – Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse (viene fatta eccezione per la garanzia Portavalori) e:

- violandone le difese esterne e/o interne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli, o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte delle stesse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese. Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 41 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato/Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Art.649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
 - causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
- c) derivanti da perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:
 - 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
 - 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque



relativo a un'epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmisibile. Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmisibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un'ubicazione assicurata, potenzialmente infettate da una Malattia Trasmisibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmisibile, non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Art. 42 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi.

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.

Art. 43 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 44 - Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione di cui alle sezioni tutte è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se, in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ed il reato venisse perpetrato attraverso mezzi inferiori a quelli di tale clausola, il danno verrà risarcito applicando uno scoperto del 10% sull'importo dell'indennizzo che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare ad altri. Qualora invece si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ma il reato venisse



perpetrato attraverso mezzi di chiusura conformi alla presente clausola, la Società sarà tenuta a pagare il danno integralmente (senza l'applicazione dello scoperto sopraindicato).

Art. 45 - Dimostrazione del danno

A dimostrazione del danno relativamente agli enti assicurati alle partite di polizza, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Art. 46 - Reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile. Resta inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato con l'obbligo da parte del Contraente di corrispondere, il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento, che verrà emessa dopo la liquidazione del danno.

Art. 47 - Enti già assicurati

Le garanzie di polizza si intendono prestate a secondo rischio per:

- gli enti già assicurati con apposita polizza Elettronica;
- le opere d'arte già assicurate con apposita polizza All Risks;
- gli enti appoggiati a contratti Leasing già coperti con apposita assicurazione comprendente i rischi assicurati con la presente polizza;
- gli enti già assicurati con polizza trasporti.

Art. 48 – Titoli di credito (non operante)

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per l'effetto della procedura di ammortamento-se consentita-i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.



GARANZIE E CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 49 – Mezzi di custodia

Limitatamente alla garanzia furto per i «valori» posti in mezzi di custodia l'assicurazione, è operante alla condizione, che i valori assicurati siano riposti in mezzi di custodia efficacemente chiusi a chiave e con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.

Art. 50 – Rapina ed Estorsione

L'Assicurazione è estesa:

- Alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- Al caso in cui l'Assicurato/Contraente e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato/Contraente stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.
- La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

Limitatamente alla garanzia rapina vale la seguente clausola: in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata senza tenere conto dello scoperto che verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 51 – Garanzia Portavalori

Limitatamente ai "valori" in genere, fino alla concorrenza della somma indicata alla apposita partita, l'assicurazione è prestata anche contro:

- a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
 - c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia)
 - e) commessi sulla persona dell'Assicurato/Contraente, suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre fuori dai locali dell'Assicurato/Contraente detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato/Contraente, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.
- La garanzia è inoltre estesa agli eventi di cui ai punti a), b), c) e d) commessi sulla persona degli Amministratori e dei dipendenti della Contraente limitatamente al denaro, agli stessi consegnato dalla Contraente, a titolo di anticipazione del trattamento di missione.

Art. 52 – Danni ai valori

Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti e le distruzioni (fatta eccezione dei danni



derivanti da incendio) cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

Art. 53 – Furto commesso dai dipendenti

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla Sezione 3 “Norme che regolano la sezione Furto”, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato/Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 54 – Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale. Il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

Art. 55 – Colpa grave dei dipendenti

Sono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave di dipendenti dell'Assicurato/Contraente o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

Art. 56 – Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro per i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi compresi i "mezzi di custodia" (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina, consumati o tentati. La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto". Si applica una franchigia di € 500,00.

Art. 57 – Furto con presenza di persone

È ammesso che non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura quando nei locali od in locali con essi comunicanti vi è presenza di persone. La presente estensione è operante fino alla concorrenza di € 5.000,00. Si applica una franchigia di € 500,00.

Art. 58 – Furto con destrezza

L'assicurazione si intende estesa al furto con destrezza, intendendosi per tale il furto commesso, durante l'orario di apertura al pubblico, con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano addosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.

La presente estensione è operante fino alla concorrenza di € 6.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa con franchigia € 500,00 e si intende prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che l'evento sia constatato nella stessa giornata nel quale è avvenuta e venga denunciato entro le 48 ore dal suo accadimento.

Art. 59 – Furto commesso con chiavi autentiche

L'assicurazione comprende anche il caso in cui il reato risulti commesso con l'uso di chiavi vere che siano



state smarrite o sottratte all'Assicurato/Contraente, ai familiari, ai dipendenti addetti all'esercizio ed a chiunque altro custode delle stesse, purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi. E' fatto obbligo al Contraente e/o Assicurato, pena la decadenza di ogni diritto al risarcimento, di denunciare lo smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore successive al giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza. La presente estensione di garanzia termina alle ore 24.00 del settimo giorno successivo a quello della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e riprende con la sostituzione delle serrature e/o dei comandi dei mezzi di prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte.

Art. 60 – Perdita o sottrazione chiavi

Nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato/Contraente, ai familiari, ai dipendenti addetti all'esercizio ed a chiunque altro custode delle stesse, se effettuata la denuncia di tale evento all'Autorità competente, l'assicurazione rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.000,00 le spese sostenute per l'intervento di emergenza effettuato, anche se con scasso, per consentire l'accesso ai locali oltre al ripristino, delle porte e/o mezzi di chiusura, conseguente a tale intervento; la sostituzione delle serrature e/o dei comandi dei mezzi di prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte con altre, serrature o comandi, uguali od equivalenti per qualità. La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

Art. 61 – Danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici

L'assicurazione comprende i danni di furto, rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse fino alla concorrenza di € 5.000,00 ed una franchigia frontale.

Art. 62 - Atti Vandalici

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, consumati o tentati.

Art. 63 – Archivi e registri

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, dati e archivi anche meccanografici sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi fino alla concorrenza di €. 5.000,00 per sinistro, franchigia frontale.

Art. 64 – Beni ed enti all'aperto

La copertura assicurativa viene estesa ai danni subiti dal contenuto posto all'aperto compresi gli enti e beni che sono, per loro naturale destinazione, all'aperto, purché siti in area recintata. Limitatamente ai luoghi sprovvisti di mezzi di protezione e chiusura, si applica lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 500,00, fino alla concorrenza di € 5.000,00.

Art. 65 – Furto di fissi, infissi e parti di fabbricati

L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro e franchigia frontale il furto di fissi, infissi e parti di fabbricati, loro pertinenze e/o recinzioni, posti all'esterno dei fabbricati stessi.



Art. 66 – Beni dei dipendenti

I beni, il denaro, i valori come da definizione, di proprietà o in uso ad amministratori, dirigenti, dipendenti e altro personale della Amministrazione nonché' agli utenti dei servizi erogati dall' Amministrazione, da essi portati all'interno delle strutture della e/o in uso all'Amministrazione.

Art. 67 – Beni presso terzi

La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita 1, si intendono assicurati, per valore non superiore al 10%, anche:

- presso terzi;
- su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea.

In nessun caso la Società risarcirà importo superiore a € 5.000,00 per singola ubicazione con franchigia frontale.

Art. 68 – Onorari periti

la Società si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza di € 2.500,00 le spese sostenute dall'Assicurato per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle Norme che regolano l'Assicurazione.

Art. 69 – Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali o nell'area in uso al Contraente, la Società corrisponderà l'intera somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto 10% che rimarrà a carico del Contraente.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 20%, fermo restando il minimo eventuale previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 10% la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Art. 70 – Spese di ammortamento titoli di credito

L'assicurazione è prestata fino al limite della somma assicurata per valori e denaro, per le spese relative alla procedura di ammortamento.



**SEZ.4) - PARTITE E SOMME ASSICURATE
(SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO)**

PARTITE E SOMME ASSICURATE

Partita	Descrizione	Somme assicurate	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
1	Contenuto (a p.r.a.)	€ 50.000,00		
2	Denaro, Valori, titoli di credito posti nelle sedi aziendali sia dentro che fuori dai mezzi di custodia	€ 2.500,00		
3	Atti Vandalici	€ 20.000,00		
4	Portavalori	€ 2.500,00		
5	Beni dei dipendenti	€ 1.000,00		

**SEZ. 4) MASSIMALI SCOPERTI E FRANCHIGIE**

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
Franchigia Frontale		€ 500,00
Rapina	90% del valore assicurato	Scoperto 10%
Mezzi di chiusura locali (Art. 44)		Scoperto 10% minimo € 1.000,00
Guasti cagionati dai ladri (Art. 56)	€ 20.000,00	Franchigia Frontale
Furto con presenza di persone (Art. 57)	€ 5.000,00	Franchigia Frontale
Furto con destrezza (Art. 58)	€ 6.000,00	Franchigia Frontale
Perdita e sottrazione chiavi (Art. 60)	€ 1.000,00	
Eventi Sociopolitici (Art. 61)	€ 5.000,00	Franchigia Frontale
Beni presso terzi (Art. 67)	€ 5.000,00	Franchigia Frontale
Onorari periti (Art. 68)	€ 2.500,00	Nessuna
Archivi e registri (Art. 63)	€ 5.000,00	Franchigia Frontale
Beni all'aperto (Art. 64)	€ 5.000,00	Scoperto 10% min. € 500,00
Furto infissi, fissi e parti del fabbricato (Art. 65)	€ 5.000,00	Franchigia Frontale
Veicoli ricoverati (Art. 69)		Scoperto 10%